

Estratto da **Autorità per le garanzie nelle comunicazioni**
RELAZIONE ANNUALE SULL'ATTIVITÀ SVOLTA E SUI PROGRAMMI DI LAVORO
Roma, 24 luglio 2007

2.11. La tutela dei minori

Lo scenario normativo relativo al settore delle comunicazioni ha subito negli ultimi anni significativi cambiamenti che, tra l'altro, appaiono riflettere una maggiore attenzione, da parte del legislatore, al valore della tutela dei minori, inteso quale importante principio del sistema radiotelevisivo.

Relativamente all'anno 2006, la legge 6 febbraio 2006, n. 37 recante "Modifiche all'articolo 10 della legge 3 maggio 2004, n. 112, in materia di tutela dei minori nella programmazione televisiva", se da un lato abolisce il divieto di impiego dei minori di anni quattordici per messaggi pubblicitari e *spot*, dall'altro stabilisce il divieto, già previsto nel Codice di autoregolamentazione TV e minori, di messa in onda di ogni forma di comunicazione pubblicitaria di bevande alcoliche all'interno dei programmi direttamente rivolti ai minori e nelle interruzioni pubblicitarie immediatamente precedenti e successive a tali programmi. E' opportuno sottolineare che la medesima legge prevede l'eliminazione dell'istituto dell'oblazione nei casi di violazione delle norme in materia di tutela dei minori, rendendo, pertanto, più incisive le sanzioni.

Il decreto 27 aprile 2006, n. 218, adottato dal Ministro delle comunicazioni di concerto con il Ministro del lavoro e delle politiche sociali e il Ministro per le pari opportunità: "Regolamento recante disciplina dell'impiego di minori di anni quattordici in programmi televisivi" ha introdotto ulteriori disposizioni in materia di tutela dei minori.

Tale regolamento stabilisce che la partecipazione alle trasmissioni televisive dei minori infraquattordicenni debba avvenire con il massimo rispetto della loro dignità personale, dell'immagine, dell'integrità psicofisica e della *privacy*, peraltro vietando di sottoporli ad azioni o situazioni pericolose per la salute psicofisica o eccessivamente gravose, in relazione alle proprie capacità, o violente, di mostrarli, senza motivo, in situazioni pericolose, di far assumere loro, anche per gioco o per finzione, sostanze nocive quali tabacco, bevande alcoliche o stupefacenti, di coinvolgerli in argomenti o immagini di contenuto volgare, licenzioso o violento e di utilizzarli in richieste di denaro o di elargizioni abusando dei naturali sentimenti degli adulti per i bambini. La norma, infine, estende l'applicabilità delle disposizioni contenute nel Codice di autoregolamentazione TV e minori anche alle emittenti radiofoniche.

E' anche da segnalare che, nel corso del 2006, la Carta di Treviso¹⁶ è stata soggetta a un processo di aggiornamento, resosi necessario al fine di tener conto dei nuovi strumenti tecnologici che caratterizzano il mondo della comunicazione della società attuale e di garantire l'esercizio del diritto all'informazione nel rispetto della riservatezza dei minori.

Con riferimento alle competenze assegnatele, è da evidenziare che l'Autorità ha esercitato le sue funzioni, in materia di tutela dei minori, in diverse aree di interesse.

La prima è rappresentata dalla funzione di regolamentazione, che ha comportato l'espletamento di complesse e articolate attività, anche di consultazione pubblica, e l'introduzione di regole e di linee di indirizzo nel settore delle comunicazioni.

In tale prospettiva, con la delibera n. 55/06/CONS, l'Autorità, ai sensi dell'articolo 17, comma 4, della legge 31 luglio 2004, n. 112, trasfuso nell'articolo 45, comma 4, del testo unico, ha approvato lo schema di linee guida sul contenuto degli ulteriori obblighi del servizio pubblico generale radiotelevisivo ai sensi dell'articolo 17, comma 4, della legge 31 luglio 2004, n.112, che è stato sottoposto all'intesa del Ministro delle comunicazioni. Ha, quindi, successivamente accolto, con la delibera n. 481/06/CONS, le osservazioni formulate dal Ministero delle comunicazioni sul citato schema di provvedimento. Infine, visto il formale assenso alla citata delibera n. 481/06/CONS espresso dal Ministro delle comunicazioni ha emanato, con delibera n. 540/06/CONS, le linee guida sul contenuto degli ulteriori obblighi del servizio pubblico generale radiotelevisivo, rafforzando gli obblighi del servizio pubblico a tutela dei minori e ribadendo l'importanza del ruolo svolto dal Comitato di applicazione del Codice di autoregolamentazione TV e minori.

Con la delibera n. 266/06/CONS, recante "Modifiche al regolamento relativo alla radiodiffusione terrestre in tecnica digitale di cui alla delibera n. 435/01/CONS. Disciplina della fase di avvio delle trasmissioni digitali terrestri verso terminali mobili", l'Autorità ha inteso regolamentare la fase di avvio delle trasmissioni digitali terrestri verso

terminali mobili, estendendo l'applicabilità delle disposizioni poste a tutela dei minori nel settore radiotelevisivo anche a tutti i servizi audiovisivi e multimediali diffusi in tecnica digitale su frequenze terrestri e destinati alla fruizione del pubblico tramite terminali mobili.

La delibera n. 661/06/CONS recante "Misure di sicurezza in materia di tutela dei minori da implementare sui terminali mobili di videofonia", ha invece introdotto, per gli Operatori di comunicazioni che offrono servizi audiovisivi e multimediali, diffusi in tecnica digitale su frequenze terrestri o su reti di comunicazioni mobili e personali, destinati alla fruizione del pubblico tramite terminali mobili, l'obbligo di fornire agli utenti una modalità/funzione di *parental control* che consenta di inibire stabilmente l'accesso dei minori a contenuti riservati agli adulti o, comunque, nocivi per gli utenti minori. L'Autorità è anche intervenuta in ordine ai contenuti dei programmi televisivi. Con riferimento ai programmi di intrattenimento, ha approvato la delibera n. 165/06/CSP, con la quale ha richiamato tutte le emittenti radiotelevisive pubbliche o pri-Relazione annuale sull'attività svolta e sui programmi di lavoro **2007**

184

16 La Carta di Treviso è un protocollo firmato il 5 ottobre 1990 dall' Ordine dei giornalisti, Federazione nazionale della stampa italiana e Telefono azzurro con l'intento di disciplinare i rapporti tra informazione e infanzia.

vate, nonché i fornitori di contenuti radiotelevisivi a garantire, nei programmi di intrattenimento, l'effettivo rispetto dei diritti fondamentali a garanzia degli utenti, *sub specie* di dignità della persona, armonico sviluppo fisico, psichico e morale dei minori e rispetto dei sentimenti religiosi come articolazione del diritto della personalità individuale.

Relativamente alla programmazione radiotelevisiva in generale, con la delibera n. 23/07/CSP, ha inoltre ribadito il divieto di trasmissione di programmi contenenti scene pornografiche, fornendo linee interpretative e di indirizzo per meglio specificare la natura delle scene e dei programmi che, potendosi qualificare come pornografici, rientrano nei divieti previsti dalla vigente normativa.

La seconda area di interesse è costituita dai rapporti posti in essere dall'Autorità con le Istituzioni e gli organi di settore.

A questo riguardo, il continuo processo di confronto intrapreso con il Consiglio nazionale degli utenti, incardinato presso la stessa Autorità, ha garantito una costante attenzione al tema della tutela dei minori e ha contribuito a rendere più incisivi taluni interventi e attività in materia da parte dell'Autorità (cfr. paragrafo 3.6). Nel corso dell'anno 2006, si sono poi rafforzati i rapporti di collaborazione con il Comitato di applicazione del Codice di autoregolamentazione TV e minori, rafforzamento che ha avuto significativi riflessi sotto il profilo procedimentale. Da tale punto di vista, sono inoltre da evidenziare le collaborazioni con la Polizia postale e delle comunicazioni, la Guardia di Finanza e il Ministero delle comunicazioni, organi che hanno concorso all'efficacia dell'intervento dell'Autorità anche in tale delicato settore (cfr. paragrafo 3.7). Si sono, infine, ampliate le possibilità di intervento a livello locale, anche in materia di tutela dei minori, grazie al lavoro posto in essere dai Co.re.com.

In tale ambito, l'Autorità ha peraltro provveduto, nel corso del 2006, a realizzare giornate di studio e aggiornamento rivolte al personale dei Co.re.com. su temi attinenti il monitoraggio televisivo, con particolare riferimento alla tutela dei minori (cfr. paragrafo 3.4).

Il terzo ambito di attività è rappresentato dallo svolgimento delle funzioni di vigilanza e sanzionatorie nel settore delle garanzie dell'utenza. L'implementazione, a decorrere dal 1° febbraio 2006, della nuova struttura organizzativa dell'Autorità, ha favorito un migliore coordinamento delle attività realizzate anche in materia di tutela dei minori.

Nello specifico, le attività di vigilanza, ivi compreso il monitoraggio dei programmi televisivi, e quelle di natura regolamentare, nonché procedimentale sono svolte dalla medesima struttura organizzativa (Direzione contenuti audiovisivi e multimediali).

Nel periodo in esame (compreso tra il mese di maggio 2006 e il mese di aprile 2007), sono stati conclusi 52 procedimenti che hanno dato vita ai seguenti provvedimenti: 37 ordinanze ingiunzioni, di cui:

1 per la violazione dell'articolo 4, comma 1, lettera b) del decreto legislativo 31 luglio 2005 n. 177 (tutela minori) e 20 per la violazione dell'articolo 4, comma 1, lett. b) del decreto legislativo 31 luglio 2005 n. 177 (tutela utenti); tali 21 provvedimenti di ordinanza-ingiunzione hanno stabilito l'erogazione delle seguenti sanzioni:

- 1 sanzione amministrativa di importo pari a euro 100.000,00 (delibera n. 175/06/CSP, emittente Canale 5);

- 1 sanzione amministrativa di importo pari a euro 25.000,00 (delibera n. 27/07CSP, emittente Retecapri);

2. Gli interventi dell'Autorità

185

1 sanzione amministrativa di importo pari a euro 15.000,00 (delibera n. 14/07/CSP, emittente Retecapri);

- 1 sanzione amministrativa di importo pari a euro 7.224,00 (delibera n. 56/07/CSP, emittente Tele A+);
- 1 sanzione amministrativa di importo pari a euro 5.164,00 (delibera n. 104/06/CSP, emittente Radioradio);
- 2 sanzioni amministrative di importo pari a euro 4.500,00 (delibera n. 8/07/CSP, emittente Teleradio del Mediterraneo, n. 25/07/CSP, emittente Videomed);
- 1 sanzione amministrativa di importo pari a euro 3.500,00 (delibera n. 26/07/CSP, emittente LA 9);
- 11 sanzioni amministrative di importo pari a euro 3.000,00 (delibere n. 121/06/CSP, emittente Retesole, n. 122/06/CSP, emittente Gold, n. 123/06/CSP emittente Primarete Lombardia, n. 172/06/CSP, emittente TVR Voxson, n. 3/07/CSP, emittente T9, n. 6/07/CSP, emittente Telemed, n. 12/07/CSP, emittente TV9 Toscana, n. 13/07/CSP, emittente Canale 23, n. 17/07/CSP, emittente Telemed 2, n. 24/07/CSP, emittente LA 8, n. 28/07/CSP, emittente TVR Voxson);
- 2 sanzioni amministrative di importo pari a euro 516,00 (delibere n. 58/07/CSP, emittente Gold, n. 59/07/CSP, emittente Antenna 3);

1 per la violazione dell'articolo 15, comma 11, della legge 6 agosto 1990, n. 223, come trasfuso nell'articolo 34, comma 1, del testo unico;

- 1 sanzione amministrativa di importo pari a euro 5.000,00 (delibera n. 145/06/CSP, emittente Teletna);

1 per la violazione dell'articolo 15, comma 13, della legge 6 agosto 1990 n. 223, come trasfuso nell'articolo 34, comma 2, del testo unico;

- 1 sanzione amministrativa di importo pari a euro 5.000,00 (delibera n. 146/06/CSP, emittente Videobergamo);

1 per la violazione dell'articolo 4, comma 1, lettera b) del decreto legislativo 31 luglio 2005 n. 177 in combinato disposto con l'articolo 34 comma 3 del decreto legislativo 31 luglio 2005, n. 177;

- 1 sanzione amministrativa di importo pari a euro 100.000,00 (delibera n. 177/06/CSP, emittente Rai Due);

4 per la violazione dell'articolo 4, comma 1, lettera b) del decreto legislativo 31 luglio 2005 n. 177 e del codice di autoregolamentazione TV e minori in combinato disposto con l'articolo 34 comma 3 del decreto legislativo 31 luglio 2005, n. 177;

- 1 sanzione amministrativa di importo pari a euro 200.000,00 (delibera n. 128/06/CSP, emittente Rai 1);
- 1 sanzione amministrativa di importo pari a euro 25.000,00 (delibera n. 167/06/CSP, emittente Italia 1);
- 1 sanzione amministrativa di importo pari a euro 25.000,00 (delibera n. 53/07/CSP, emittente Sportitalia);
- 1 sanzione amministrativa di importo pari a euro 75.000,00 (delibera n. 90/06/CSP, emittente Rai Due);

4 per la violazione dell'articolo 4, comma 1, lettera b) del decreto legislativo-Relazione annuale sull'attività svolta e sui programmi di lavoro **2007**

186

vo 31 luglio 2005 n. 177 e del codice di autoregolamentazione TV e minori in combinato disposto con l'articolo 34 commi 3 e 4 del decreto legislativo 31 luglio 2005, n. 177;

- 1 sanzione amministrativa di importo pari a euro 100.000,00 (delibera n. 126/06/CSP, emittente LA 7);
- 1 sanzione amministrativa di importo pari a euro 100.000,00 (delibera n. 127/06/CSP, emittente Rai 2);
- 1 sanzione amministrativa di importo pari a euro 50.000,00 (delibera n. 143/06/CSP, emittente Italia 1);
- 1 sanzione amministrativa di importo pari a euro 50.000,00 (delibera n. 144/06/CSP, emittente Canale Cinque);

2 per la violazione del codice di autoregolamentazione TV e minori come disposto dall'articolo 34 commi 3 e 4 del decreto legislativo 31 luglio 2005, n. 177;

- 1 sanzione amministrativa di importo pari a euro 7.500,00 (delibera n. 147/06/CSP, emittente Retesole);
- 1 sanzione amministrativa di importo pari a euro 15.000,00 (delibera n. 4/07/CSP, emittente Telemondo);

1 per la violazione dell'articolo 10, comma 3, della legge 3 maggio 2004, n. 112;

- 1 sanzione amministrative di importo pari a euro 25.000,00 (delibera n.

124/06/CSP, emittente Retequattro);

2 per la violazione dell'articolo 1, comma 26, della legge 23 dicembre 1996, n. 650;

- 1 sanzione amministrativa di importo pari a euro 10.000,00 (delibera n. 406/06/CONS, emittente Canale Zero Amici Tv);

- 1 sanzione amministrativa di importo pari a euro 15.000,00 (delibera n. 474/06/CONS, emittente Vip Tv);

4 archiviazioni per intervenuta oblazione per violazione dell'articolo 15, comma 10, della legge 6 agosto 1990, n. 223 come trasfuso nell'articolo 4, comma 1, lettera b), del decreto legislativo 31 luglio 2005 n. 177 (oblazione pari a euro 1.032,00);

1 archiviazione per intervenuta oblazione per violazione dell'articolo 15, comma 10, della legge 6 agosto 1990, n. 223 come trasfuso negli articoli 3 e 4, comma 1, lettera b), del decreto legislativo 31 luglio 2005 n. 177 (oblazione pari a euro 1.032,00);

2 archiviazioni nel merito per presunta violazione dell'articolo 15, comma 10, della legge 6 agosto 1990, n. 223 come trasfuso nell'articolo 4, comma 1, lettera b), del decreto legislativo 31 luglio 2005 n. 177 (tutela utenti);

1 archiviazione nel merito per presunta violazione dell'articolo 15 comma 10 della legge 6 agosto 1990, n. 223 come trasfuso nell'articolo 4, comma 1, lettera b), del decreto legislativo 31 luglio 2005 n. 177 (tutela minori);

2 archiviazioni nel merito per presunta violazione del codice di autoregolamentazione TV e minori come disposto dall'articolo 34 comma 3 del decreto legislativo 31 luglio 2005, n. 177;

2. Gli interventi dell'Autorità

187

1 archiviazione nel merito per presunta violazione del codice di autoregolamentazione TV e minori come disposto dall'articolo 34 commi 3 e 4 del decreto legislativo 31 luglio 2005, n. 177;

1 archiviazione nel merito per presunta violazione dell'articolo 4, comma 1, lettera b), del decreto legislativo 31 luglio 2005 n. 177 e del codice di autoregolamentazione TV e minori in combinato disposto con l'articolo 34 comma 3 del decreto legislativo 31 luglio 2005, n. 177;

1 archiviazione nel merito per presunta violazione dell'articolo 4, comma 1, lettera b), del decreto legislativo 31 luglio 2005 n. 177 e del codice di autoregolamentazione tv e minori in combinato disposto con l'articolo 34, commi 3 e 4, del decreto legislativo 31 luglio 2005 n. 177 e codice di autoregolamentazione TV e minori;

2 archiviazioni nel merito per presunta violazione dell'articolo 15, comma 13, della legge 6 agosto 1990, n. 223 come trasfuso nell'articolo 34, comma 2, del testo unico.

Dall'esame delle segnalazioni, relative a presunte violazioni alle disposizioni a tutela dei minori, sono stati, altresì, adottati:

25 atti di contestazione, di cui:

12 per la violazione dell'articolo 4, comma 1, lettera b) del testo unico;

1 per la violazione dell'articolo 4, comma 1, lettera b) del testo unico e art.

1, comma 1, lettera b), legge 6 febbraio 2006 n. 37;

4 per la violazione del codice di autoregolamentazione TV e minori e dell'articolo 4, comma 1, lettera b) del testo unico in combinato disposto con l'articolo 34, comma 3, dello stesso;

1 per la violazione del codice di autoregolamentazione TV e minori e degli articoli 3 e 4, comma 1, lettera b) del testo unico in combinato disposto con l'articolo 34, comma 3, dello stesso;

1 per la violazione dell'articolo 4, comma 1, lettera b), del testo unico in combinato disposto con l'articolo 34, comma 3, dello stesso;

3 per la violazione del codice di autoregolamentazione TV e minori e dell'articolo 4, comma 1, lettera b), del testo unico in combinato disposto con l'articolo 34, commi 3 e 4, del testo unico;

1 per la violazione codice di autoregolamentazione TV e minori come disposto dall'articolo 34, commi 3 e 4, del testo unico;

1 per la violazione dell'articolo 4, comma 1, lettera b), del testo unico, del Codice di autoregolamentazione TV e minori in combinato disposto con l'articolo 34, comma 3, dello stesso;

1 per la violazione dell'articolo 1, comma 26, della legge 23 dicembre 1996, n. 650;

30 atti di archiviazione in via amministrativa.

